

**Comune di Figline e Incisa Valdarno**

**REGOLAMENTO  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1: Oggetto**

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate spettanti al Comune aventi natura tributaria ed extratributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Sono escluse dal presente regolamento i trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici.
3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del Regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2: Individuazione**

1. Le entrate spettanti al Comune sono costituite da:

a) entrate tributarie:

- Imposta comunale sugli immobili (per presupposti sorti fino tutto l'anno 2011);
- Imposta comunale sulla pubblicità;
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- Imposta di soggiorno;
- Imposta municipale propria;
- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (per presupposti sorti nell'anno 2013);
- Tributo per i servizi indivisibili;
- Tassa sui rifiuti;
- qualsiasi altro tributo spettante al Comune per disposizione di legge;

b) entrate extratributarie:

- Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- Proventi dei servizi pubblici;
- Corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- Canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di legge, regolamento o a titolo di liberalità.

2. Qualora le deliberazioni relative alle aliquote e tariffe delle entrate di cui al comma 1 non siano adottate entro i termini massimi previsti, si intendono automaticamente prorogate le aliquote e tariffe relative all'anno precedente, così come previsto dall'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006.

### **Art. 3: Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

### **Art. 4: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe delle singole entrate.
2. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

3. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

#### **Art. 5: Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle varie entrate, anche tributarie, deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate e dei tributi comunali possono essere adottate le seguenti forme di gestione, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo V del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e nell'art. 3 del D.L. 203/2005:

a) gestione associata con altri Enti locali;

b) gestione affidata a terzi, anche disgiunta, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti indicati all'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

3. La gestione diversa da quella prevista per esplicita disposizione normativa deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e della relativa economicità.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **Art. 6: Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può avvenire:

- attraverso il ruolo, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 e dai D.Lgs. n. 46/1999 e 112/1999;
- mediante ingiunzione fiscale, nelle forme stabilite dal R.D. n. 639/1910.

2. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza, sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi gli interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 17,00 complessivi.

4. Il comma 3 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 7 : Ingiunzione**

1. In caso di inadempimento all'intimazione di pagamento, il Responsabile, predispone il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

2. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di intimazione, eventualmente aggiornata, con gli importi maturati alla data di emissione nell'ipotesi di fruizione da parte dell'utente di servizi continuativi, oltre gli interessi legali, le spese di notifica e di istruttoria dell'invito al pagamento e dell'Ingiunzione.

3. Nei soli casi relativi ad entrate per sanzioni amministrative pecuniarie non definite nei termini, l'importo di ingiunzione comprende anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 comma 6 della legge 689/1981.

L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve altresì obbligatoriamente contenere:

- l'intimazione ad adempiere entro trenta giorni dalla notifica;

- l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive di cui al R.D. 639/1910 ed al DPR 602/73;
- l'indicazione dell'esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.L. 19/02/1998 n. 51;
- l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

### **Art. 8: Modalità di notifica dell'ingiunzione**

1. La notifica dell'ingiunzione può avvenire alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
  - tramite Ufficiale Giudiziario o Messo del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 2 e seguenti del R.D. 639/1910;
  - direttamente da parte del dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 12 della L. 890/1982;
  - tramite Messi comunali ai sensi dell'art.10 della legge 265/1999 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973;
  - tramite Messo notificatore nominato ai sensi dell'art. 11, commi 158 e seguenti della legge 296/2006 ( cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”);
  - dal Funzionario Responsabile della riscossione nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies del D.L. 209/2002 o dall'Ufficiale della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973.
2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

### **Art. 9: Attività preordinata all'attivazione delle procedure esecutive**

1. Al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della fase di riscossione coattiva e la corretta valutazione delle azioni esperibili, prima di procedere all'emissione ed alla notifica dell'Ingiunzione, il Responsabile preposto, provvede ad effettuare tutte le verifiche relative alla situazione anagrafica, reddituale, patrimoniale del debitore, funzionali all'attivazione della successiva fase esecutiva, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
2. Qualora il debitore non adempia ai propri obblighi nei confronti del Comune, il Responsabile procede con le azioni cautelative e/o esecutive previste dalla legge.

### **Art. 10: Annullamento e revoca dell'ingiunzione**

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, gli atti cautelari ed esecutivi previsti dal titolo secondo del D.P.R. sono notificati a mezzo di:
  - ufficiali addetti alla Riscossione, qualora nominati;
  - altri soggetti abilitati dal Comune nelle forme previste dalla legge;
  - Messi comunali o agenti della polizia locale.
2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge

### **Art. 11: Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi**

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi:
  - le spese postali per la notifica di solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento, le spese di produzione e notifica dell'ingiunzione fiscale o altro titolo idoneo;
  - le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva;
  - le spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti), nella misura prevista dal D.M. 21/11/2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
2. Nell'ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono

applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.

3. In caso di attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di 2 punti.

### **Art. 12: Dilazioni di pagamento**

1. In via generale, per i debiti di natura tributaria ed extratributaria, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- ammontare del debito: superiore a Euro 100,00;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per il tipo di entrata dovuta;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 200,00 fino a 8 rate mensili;
- da € 200,01 a € 500,00 fino a 16 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 32 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 40 rate mensili;
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili;
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili;

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore ad Euro 25,00.

6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 20.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

### **Art. 13: Rimborsi**

1. Il rimborso delle entrate comunali versate e non dovute è disposto dal Funzionario Responsabile del Servizio su richiesta del creditore.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, corredata della documentazione relativa al pagamento del quale si chiede il rimborso ed essere sottoscritta dal richiedente.

3. L'istanza deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione della somma.

4. Il Comune effettua il rimborso nei termini prescritti dalla normativa di ogni specifica entrata e comunque entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Sulle somme a rimborso sono applicati gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale di interesse.

6. Non si procede all'esecuzione di alcun tipo di rimborso se l'importo è inferiore a Euro 12,00.

## **TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 14: Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale o dal soggetto abilitato alla gestione del tributo specifico, nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.

### **Art. 15: Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d) versamento all'Agente della Riscossione competente per territorio, se consentito dalla legge e dai regolamenti comunali, o ad altro soggetto concessionario individuato dal Comune con procedura di gara ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa in materia;
  - e) ogni altra modalità consentita dalla normativa.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, sia affidata all'Agente del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ai D.Lgs. n. 46/1999 e 112/1999.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 16: Scadenza di pagamento T.O.S.A.P. e Imposta di Pubblicità**

1. Le scadenze di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e dell'Imposta sulla Pubblicità sono stabilite al 31 marzo di ogni anno.

### **Art. 17: Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. L'organo competente, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

### **Art. 18: Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del tributo, entro 15 giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di 150 giorni.

### **Art. 19: Tardivi versamenti**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e salvo disposizioni di legge più favorevoli, al di fuori del caso di tributi riscossi tramite ruolo, per il tardivo pagamento di ciascun tributo si applica la sanzione pecuniaria pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera venti giorni.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari al 2 per cento per ciascun giorno di ritardo.

### **Art. 20: Autotutela**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratta di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nell'accertamento del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusasi negativamente;
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

### **Art. 21: Abbandono del credito**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che si dovrebbero effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, qualora l'ammontare del tributo non versato o della sola sanzione, nei casi in cui non ci sia tributo da recuperare, non superi Euro 12,00.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

#### **Art. 22: Interessi**

1. Per i tributi locali dovuti al Comune, la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale vigente maggiorato dell' 1%, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

#### **Art. 23: Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

#### **Art. 24: Modalità di pagamento**

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti e altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 39 della Legge n.449/1997. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 1736/1893, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) versamento all'Agente della Riscossione competente per territorio, se consentito dalla legge e dai regolamenti comunali, o ad altro soggetto concessionario individuato dal Comune con procedura di gara ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa in materia;
- f) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con l'Agente della riscossione. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune;
- g) ogni altra modalità consentita dalla normativa.



2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

#### **Art. 25: Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. L'Organo competente, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

#### **Art. 26: Omissione o ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in via alternativa, dal messo comunale.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 27: Interessi**

1. Per le entrate extratributarie dovute al Comune, la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi nella stessa misura spettano al creditore per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 28: Compensazione verticale stesso tributo**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al punto 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale o Partita IVA, se esistente, del contribuente;
  - il tributo eventualmente dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo

### **Art. 29: Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'effermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

### **Art. 30: Competenza sulla dichiarazione di compensazione**

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio non preposto, quest' ultimo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31: Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 32: Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.